



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 30 NOV. 2009

Deliberazione N. 707/C

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 30 NOV. 2009

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. GIOVANNI CHIODI

con l'intervento dei consiglieri

OPPOSTIONE

1. CARPINETA

2. DI DALMAZIO

3. DI PAOLO

4. FEBBO

5. _____

GATTI

6. MASCI

7. MORRA

8. STATI

9. VENTURONI

10. Walter Geriani

Svolge le funzioni di Segretario _____

OGGETTO

Disegno di legge ad oggetto "Modifiche alla L.R. 10.03.2008 n. 2 e ss.mm.ii.: "Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Terzina".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 15.10.2008 n. 14 recante: "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 10.03.2008 n.2" avente ad oggetto "Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Terzina", con la quale si è provveduto, in particolare, a:

- introdurre la valutazione di impatto sanitario (V.I.S.) quale studio finalizzato a comprendere i potenziali rischi o benefici di qualsiasi progetto, piano o programma che riveste interesse per la comunità abruzzese (art. 1 co.2), prevedendosi che entro 90 gg. dall'approvazione della legge l'Agenzia Sanitaria Regionale, di concerto con l'ARTA, adottasse le linee guida per la valutazione del rischio sanitario determinato da fonti di inquinamento ambientale;
- assegnare alla Regione, ai sensi dell'art.6 L.R.12.04.1983, il compito di predisporre entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, un piano di

settore per il conseguimento delle finalità di sviluppo sostenibile attraverso la protezione e la conservazione delle risorse naturali e la tutela delle specificità e della produttività agricola locale con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole, olivicole e frutticole di pregio (co.5 ter);

- c) proteggere e valorizzare il territorio agricolo, così come definito dall'art.68 bis, Titolo VII, L.R.12.04.1983, vietando tassativamente sulle aree destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole e frutticole di pregio l'insediamento di industrie che svolgano attività di prospezione, ricerca estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi. E' disposto, altresì, il divieto di trasformazione e di ampliamento dei medesimi impianti esistenti ovunque localizzati (co.6);
- d) obbligare la Regione a controllare ed accertare in tempo reale, in modo sistematico e permanente, su basi tecniche e scientifiche d'avanguardia, sulla scorta di informazioni storiche, di dati di monitoraggio dell'ultimo anno, lo stato dell'inquinamento, i suoi effetti su persone, piante ed animali, le variazioni delle caratteristiche biochimiche di aria, acqua, suolo, per le verifiche di compatibilità, di fattibilità e per il rilascio di autorizzazioni concernenti insediamenti ed impianti a carattere industriale su aree esterne al territorio agricolo protetto, a tutela dell'immagine, della qualità, della salubrità delle produzioni viticole, olivicole, frutticole di pregio, riconosciute o in via di iscrizione nei rispettivi albi, di origine controllata garantita docg, di origine controllata doc, di indicazione geografica tipica igt, di origine protetta dop, di indicazione geografica protetta igt, ricadenti in ambiti territoriali di agricoltura specializzata e in distretti agroindustriali (co.7)
- e) vietare la realizzazione di interventi già muniti di permesso di costruire o comunque già autorizzati, alla data di entrata in vigore della legge, per l'insediamento di industrie che svolgano attività di prospezione, ricerca estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi e comunque fino all'entrata in vigore del piano di settore previsto al comma 5 ter. Tale divieto si applica anche all'interno dei Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chetino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto o San Salvo fino alla definitiva approvazione del Piano di Parco Nazionale della Costa Teresina (co.9 bis). E' comunque vietato il rilascio di permesso di costruire per l'insediamento di industrie che svolgano attività di prospezione, ricerca estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi fino al 31 dicembre 2009.

CONSIDERATO che la citata L.R.n.14/2008 è stata impugnata dallo Stato, con ricorso ex art.127 Cost. notificato il 29.12.2008, in ragione della asserita violazione, da parte della Regione Abruzzo, dei principi generali in tema di "prorogatio" e degli artt.3, 41, 42, 43, 97, 117 e 118 Cost. per aver ecceduto dalla propria competenza costituzionalmente riconosciuta;

RITENUTO comunque opportuno dare attuazione ai principi di precauzione e dall'azione preventiva sanciti dall'art. 174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea ed al principio di tutela della salute pubblica sancito dall'art. 152 del Trattato di Amsterdam, preservando dall'insediamento di

attività di prospezione, ricerca ed estrazione di olio combustibile e sua prima lavorazione le aree protette del territorio regionale, quelle sottoposte a vincoli ambientali o paesaggistici, le aree S.I.C. e Z.P.S. e gli altri siti di interesse naturalistico, quelle a rischio frana ed idraulico ai sensi delle disposizioni del Piano Assetto Idrogeologico, le aree sismiche di 1° e 2° grado e le aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, riconosciute o in via di iscrizione nei rispettivi albi, di origine controllata garantita docg, di origine controllata doc, di indicazione geografica tipica igt, di origine protetta dop, di indicazione geografica protetta igt.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare nei termini sopra descritti l'istestazione, la disciplina e l'ambito di applicazione della L.R. 10.3.2008 n. 2 e ss.mm.ii., anche al fine di evitare la soccombenza nel giudizio costituzionale promosso dallo Stato;

VISTO il parere del Servizio Legislativo;

VALUTATO positivamente l'allegato disegno di legge che ben esplicita e disciplina l'argomento in questione;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione "Affari della Presidenza, Programmazione, Territorio, Energia" ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
-di proporre al Consiglio Regionale-

- di approvare il presente disegno di legge ad oggetto: "Modifiche alla L.R. 10.03.2008 n. 2 e ss.mm.ii.: "Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Testina" che composto da n. 2 articoli forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di dar mandato al Presidente della Giunta per i consequenziali provvedimenti di rito.



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE
LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA

Servizio Legislativo

Prot. n. RA/133756

Valeri

L'Aquila, 18 novembre 2009

Al Sig. Direttore della
Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,
Energia

Sede

Oggetto: D.D.L.R. recante "Modifiche alla l.r. 10 marzo 2008, n. 2, come modificata dalla l.r. 15 ottobre 2008, n. 14 avente ad oggetto "Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Terzino"

Con riferimento alla proposta normativa in oggetto, e facendo seguito ai colloqui informali intercorsi con la S. V., si trasmette in allegato il testo del Disegno di Legge regionale unitamente alla relazione di accompagnamento, rielaborato dallo scrivente Servizio sulla base dei chiarimenti e suggerimenti forniti e riformulato nella versione testuale alla luce delle regole di *drafting* formale contenute nel manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", approvato con delibera di Giunta regionale n. 994/2003

Si ritiene, in ogni caso, doveroso segnalare come l'iniziativa normativa di che trattasi, nella sua attuale formulazione, non sembra di per sé tale da poter rimuovere completamente i noti motivi di impugnativa avanzati dal Governo nel relativo ricorso attualmente al vaglio del Giudice delle leggi.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti



Il presente documento è conforme all'originale.

Il Dirigente del Servizio
(Avv. Carlo Massacesi)



[Firma]

GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE al D.d.L.R. recante:

"MODIFICHE ALLA L.R. 10 MARZO 2008, N. 2, COME MODIFICATA DALLA L.R. 15 OTTOBRE 2008, N. 14 AVENTE AD OGGETTO "PROVVEDIMENTI URGENTI A TUTELA DELLA COSTA TEATINA"

Il presente intervento normativo è volto a modificare la Legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 nella sua versione testuale già novellata dalla legge regionale 15 ottobre 2008, n. 14, allo scopo di introdurre nell'ambito della Regione una disciplina generale finalizzata a preservare le aree caratterizzate da particolari peculiarità fisiche e geografiche dall'insediamento di attività contraddistinte da un alto potenziale di inquinamento ed a garantire la conservazione del territorio, delle sue risorse naturali e delle produzioni locali a fini agricoli, nel rispetto del principio fondamentale della tutela della salute umana e nell'ottica generale di promozione di uno sviluppo sostenibile da realizzare attraverso la salvaguardia dell'ambiente e delle sue qualità.

Il Disegno di legge regionale in parola muove, inoltre, dall'esigenza di chiarire, seppure in maniera implicita, la ratio sottesa all'iniziativa normativa conclusasi con l'approvazione della Legge regionale n. 14/2008, attualmente al vaglio del Giudice delle leggi limitatamente alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3 della L.R. n. 14/08 (che modifica, novellandolo, l'art. 1, comma 6 della L.R. 2/08) e nell'art. 1, comma 6 della L.R. n. 14/08 (che introduce il comma 9-bis all'art. 1 della L.R. n. 2/08).

Nel rispetto delle competenze legislative riservate allo Stato in materia di politica energetica nazionale (art. 117, III° comma della Costituzione) l'intento resta, ora come allora, quello di preservare alcune aree del territorio regionale che per le loro caratteristiche naturali e le relative destinazioni, necessitano di particolari forme di tutela, riconosciute e sollecitate anche in ambito comunitario (artt. 129 e 174, paragrafo 2 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea).

Passando ad illustrare le singole disposizioni oggetto dell'intervento normativo in argomento, l'art. 1 del Disegno di Legge regionale nasce dall'esigenza di modificare il titolo della legge regionale n. 2/2008 in ragione della volontà di estendere le forme di tutela che la Regione intende garantire a tutte le aree elencate nel comma 2 del novellando articolo 1 della legge regionale n. 2/2008 (art. 2 del Disegno di legge regionale).

L'articolo 2 del Disegno di Legge regionale in esame comporta la sostituzione dell'intero articolo 1 della L.R. n. 2/2008 come modificata dalla L.R. 14/08 e consta di due commi:



GIUNTA REGIONALE

1. il comma 1 enuncia i principi generali sanciti in ambito comunitario e nazionale per la cui attuazione vengono introdotte le disposizioni normative contenute nel disegno di legge.
2. Il comma 2 stabilisce, nell'ottica generale di attuare un equo ed appropriato sviluppo del territorio regionale e delle sue risorse, una limitazione alle attività di prospezione, ricerca, estrazione e prima lavorazione di olio combustibile circoscritta a particolare aree che per la loro natura e la loro fisiologica destinazione necessitano di una particolare tutela.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Antonio FORCI)

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni CHIODI

EAN

Emergenza Ambiente
Assessorato



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 70 Z/C del 30 NOV. 2008

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Cariani)

[Signature]

D.d.L.R. recante:

"MODIFICHE ALLA L.R. 10 MARZO 2008, N. 2, COME MODIFICATA DALLA L.R. 15 OTTOBRE 2008, N. 14 AVENTE AD OGGETTO "PROVVEDIMENTI URGENTI A TUTELA DELLA COSTA TEATINA"

Art. 1

(Modifiche alla Legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 come modificata dalla Legge regionale 15 ottobre 2008, n. 14)

1. Il titolo della Legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 recante "Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina, come modificata dalla Legge regionale 15 ottobre 2008, n. 14 è sostituito dal seguente: "Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale"

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 1 della Legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 come modificata dalla Legge regionale 15 ottobre 2008, n. 14)

1. L'articolo 1 della Legge regionale 10 marzo 2008, n. 2, come modificata dalla Legge regionale 15 ottobre 2008, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. La Regione Abruzzo nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, tutela dell'ambiente ed agricoltura ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, detta disposizioni finalizzate a garantire nel territorio regionale l'attuazione del principio di tutela della salute umana sancito dall'articolo 32 della Costituzione, dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, nonché dall'articolo 152 del Trattato di Amsterdam, la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici individuati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del vigente Piano paesaggistico regionale e la preservazione degli habitat prioritari individuati nel territorio regionale ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nell'ottica generale di promuovere, attraverso un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e nella salvaguardia della sua qualità.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ed al fine di assicurare, altresì, un equo ed appropriato sviluppo del territorio regionale, non sono ammesse le attività di prospezione, ricerca, estrazione e prima lavorazione di olio combustibile nelle aree di seguito elencate:

- a) aree protette individuate ai sensi della normativa vigente;
- b) aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico ai sensi della normativa statale o regionale vigente;
- c) Siti di Interesse Comunitario (SIC), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e negli altri siti di interesse naturalistico.



GIUNTA REGIONALE

- d) aree rientranti nelle categorie di pericolosità elevata (P2) e molto elevata (P3) e nelle classi di rischio elevata (R3) e molto elevata (R4) del Piano Regionale per l'Assetto Idrogeologico;
- e) aree sismiche classificate come "zona 1" e "zona 2" individuate dalla Regione ai sensi della normativa statale vigente in materia sismica;
- f) aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p.), di indicazione geografica protetta (i.g.p.), riconosciute ai sensi della vigente normativa statale e regionale."

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dr. Giovanni Capol)

IL DIRETTORE
(Dr. Antonio Scarp)